

La precisazione delle Entrate. Ok al benefit anche se il pagamento non è fatto dal dipendente

Istruzione fuori dal reddito

Esentate le spese rimborsate per la formazione dei familiari

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell'interesse dei familiari, anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente, ferma restando l'acquisizione della documentazione comprovante l'utilizzo delle somme medesime. Questo è quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, nella risp. 159/2026, laddove l'istante si è interrogato sulla possibilità di ricondurre alla fattispecie disciplinata all'art. 51, comma 2, lett. f-bis), Tuir, le somme a titolo di rimborso delle spese di istruzione sostenute nell'interesse dei familiari, rispettivamente indicati nell'art. 12 del Tuir, anche nell'eventualità in cui le stesse siano state sostenute dal coniuge del dipendente. L'istante ha dichiarato di riconoscere la sussistenza di un interesse del dipendente alla presentazione della richiesta del rimborso delle spese di istruzione sostenute, sep-

pur effettivamente pagate dal coniuge, mediante un conto corrente a questi esclusivamente intestato.

Tuttavia, il dubbio dell'istante concerne le modalità attraverso le quali è avvenuto il pagamento che, come riportato nel quesito sottoposto all'Amministrazione finanziaria, si considera effettuato da una persona diversa dal dipendente. Sul punto, è intervenuta l'Agenzia delle entrate, la quale ha, dapprima, richiamato il principio di onnicomprensività, previsto dall'art. 51, comma 1, del Tuir, in base al quale tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile, salvo le tassative deroghe contenute nei commi successivi del medesimo art. 51. In particolare, l'art. 51, comma 2, lett. f-bis), Tuir prevede l'esclusione dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente delle somme sostenute dal datore di lavoro e dal dipendente per spese di istruzione nei confronti di familiari, di cui all'art. 12, Tuir. A tal proposito, è

proprio la stessa Amministrazione, con la circ. 28/2016 ad aver precisato che i servizi di istruzione ed educazione, di cui all'art. 51, comma 2, lett. f-bis), Tuir, possono essere erogati nei piani welfare anche a titolo di rimborso di spese già sostenute da parte del dipendente, purché il datore «acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte».

Sul tema, la medesima Amministrazione finanziaria - richiamando quanto già sostenuto nella ris. 55/2020 - ha precisato che, ai fini dell'ottenimento del rimborso, da riconoscere al dipendente, da parte del datore di lavoro, in virtù di quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. f-bis), del Tuir, «è necessario che nella documentazione comprovante l'utilizzo delle som-

me deve essere indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogata per verificare che l'utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma» e che «non essendo prevista una specifica modalità da seguire per effettuare i pagamenti dei servizi e delle prestazioni indicati nell'articolo 51, lettere f-bis) e f-ter), del Tuir, si ritiene che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente possa essere riconosciuta anche per i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente». Di conseguenza, l'Agenzia delle entrate, nel fornire una risposta all'istante, si sofferma sulla rilevanza ricoperta dalle effettive modalità con cui avviene il pagamento, in particolare, dal soggetto che lo esegue.

Infatti, gli elementi che permettono a un emolumento, somma, servizio o prestazione, di rientrare nell'ambito applicativo dettato all'articolo 51, comma 2, lett. f-bis), Tuir sono da ricondursi non tanto al pagamento in sé, quanto al soggetto che fruisce del servizio di istruzione o di educazione e alla documentazione rilevante che comprova quanto fruito. In conclusione, l'ufficio ammette tali somme nel perimetro del welfare aziendale, riconoscendo per le medesime la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, in quanto rispettati i requisiti in capo al dipendente della fruizione dei servizi da parte di un familiare del dipendente, come indicato all'art. 12 del Tuir, e dell'esistenza e presentazione dei documenti che la comprovano.

Sul punto, specifica, inoltre, che per tali spese rimborsate dall'istante non è possibile fruire di altra agevolazione fiscale, oltre che della non concorrenza al reddito.

a cura del centro studi Enbic

© Riproduzione riservata

Centro Studi EN.BLC - ENTE BILATERALE CONFEDERALE
ANPIT, CIDECE, UNICA, CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI.
SEDE IN ROMA, Via Cristoforo Colombo 112, 00147.
Tel. 0683816384/5 - Sito www.enbic.it

Agevolate le indennità corrisposte per la mancata attribuzione

Non assumono rilevanza reddituale le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e di risarcimento del danno e per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo. Tale ipotesi, infatti, integra la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, ristorando il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento, contrattualmente previsto, alla pausa pranzo, che il giudice quantifica in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti. Questa è la conclusione dell'Agenzia delle entrate nella risp. 156/2026, nella quale l'istante chiedeva quale fosse il regime fiscale che dovesse essere applicato alle diverse voci di pagamento, riguardanti i risarcimenti per i danni subiti per la mancata fruizione della pausa pranzo, nonché per la mancata fruizione dei buoni pasto, in aggiunta agli interessi o alla rivalutazione monetaria legata alle somme relative ai già menzionati danni. L'istante solleva il quesito a causa della condizione nella quale versa; questi, in particolare, dichiara che sta procedendo al pagamento di numerose sentenze relative a giudizi, mediante i quali i suoi dipendenti hanno richiesto il risarcimento del danno per la mancata

fruizione del servizio di mensa o per il servizio sostitutivo, in relazione ai turni continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere. Sul tema, i giudici hanno riconosciuto il diritto alla mensa per i dipendenti, individuandolo nel diritto alla pausa per coloro che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore. A seguito di ciò, è stato notificato un numero cospicuo di sentenze di condanna al pagamento della sorte e dei relativi interessi legali, ovvero rivalutazione monetaria, di predette somme. L'Amministrazione finanziaria, nel tentativo di illustrare il corretto trattamento fiscale delle diverse somme e dei relativi interessi legali applicati all'istante, richiama il quadro normativo di riferimento, sottolineando quanto disposto all'art. 6 del Tuir, nel quale vengono equiparati i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, ai redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Al pari, anche gli interessi moratori e per dilazione di pagamento costituiscono redditi della medesima categoria di quelli da cui derivano i credi-

ti sui quali tali interessi sono maturati. Precisa, inoltre, che gli indennizzi percepibili possono perseguire due distinte finalità: a) compensare la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, andando dunque a sostituire un reddito non conseguito; b) indennizzare in modo effettivo il lavoratore per la perdita economica subita dal patrimonio. Nel primo caso, la somma assegnata al dipendente, sostituendo un reddito non conseguito, è assoggettata a tassazione, in quanto ricompresa nel reddito del lavoratore; nel secondo caso, l'indennizzo presenta un carattere risarcitorio del danno, ciò comporta l'assenza di una funzione sostitutiva o integrativa di trattamenti retributivi, determinando il non assoggettamento a tassazione. Quanto esposto è confermato dall'Amministrazione finanziaria in precedenti documenti di prassi (cfr. ris. 106/2009), laddove, in riferimento al contenuto dell'art. 6, comma 2, Tuir precisa come debbano, quindi, essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente e che, dunque, siano in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati

guadagni (lucro cessante), sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente). Conclude sostenendo come dalle sentenze allegare all'istanza, e da quanto esposto dall'istante, con i ricorsi sono state richieste non la monetizzazione del pasto - la quale avrebbe integrato il reddito del dipendente - bensì, il risarcimento del danno connesso alla mancata fruizione della pausa per la mensa durante il turno di lavoro superiore alle 6 ore - connotando in sostanza la fattispecie del danno emergente, in quanto il risarcimento è finalizzato a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento dei diritti contrattualmente previsti. Sul tema degli interessi, infine, l'Amministrazione li va a ricondurre alla medesima categoria reddituale di quelli da cui derivano i crediti su cui maturano, determinando, quindi, anche in capo a questi la non imponibilità al pari, appunto, delle somme costituenti risarcimento per danno emergente.

a cura del Centro Studi Enbic

© Riproduzione riservata